



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Salvo
d'Acquisto"**

Via G. Giordani, 40 - 40041 GAGGIO MONTANO (BO) - Tel.
0534/37213

C.F.: 92050240370 e-mail: boic811005@istruzione.it

Posta certificata: boic811005@pec.istruzione.it

Sito web: www.icgaggio.edu.it

Codice Univoco fatturazione elettronica UF9TRH



Prot. n° (vedasi segnatura)

li, (vedasi segnatura)

Al personale docente
Tramite bacheca web
Al personale ATA
Alla collaboratrice del D.S.
Ai Referenti della sicurezza
Alla DSGA

**OGGETTO: Direttiva in ordine alla vigilanza degli alunni – Disposizioni organizzative per il Personale
Scolastico – A. S. 2025-2026**

Con riferimento a quanto specificato all'oggetto, si invita tutto il personale scolastico Docente e Ata, per le competenze specifiche di ciascuno, al rigoroso rispetto delle disposizioni di seguito specificate.

Si forniscono alle SS.LL. alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Gli obblighi per i pericoli imminenti sugli alunni all'interno della comunità scolastica, sono quelli propri di un fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al **dovere di vigilanza sui minori** e alla predisposizione di ogni cautela indispensabile, affinché gli alunni possano usufruire del servizio in condizioni di sicurezza.

Ciò in virtù del principio costituzionale per cui *<<i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti>>*, art. 28 della Costituzione.

Si ricorda inoltre ai docenti che la vigilanza rientra, con l'attività didattica e valutativa, fra i compiti fondamentali e delicati connessi alla funzione. Attività che comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.1957 n. 3 e dall'art. 2047 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.1980 n. 312.

La **vigilanza**, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno - **ad opera di docenti e collaboratori scolastici - non ha soluzioni di continuità**, dovendo decorrere dall'istante in cui questi entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle responsabilità genitoriali o familiari: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, durante attività pomeridiane extracurricolari, anche di intrattenimento, autorizzate dalla scuola, nelle palestre, nei laboratori, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico, nelle pertinenze dell'edificio scolastico (es. giardini, cortili) ecc.

OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE

L'insegnante risponde dei danni causati dall'alunno a se stesso, ai compagni, a terzi, sia nei locali scolastici che fuori da quest'ultimi.

In materia di responsabilità civile vi sono numerose pronunce della giurisprudenza che appaiono costanti nel senso che la responsabilità dell'insegnante non è chiamata in causa solo quando egli possa **dimostrare che l'evento dannoso è stata causato nonostante la sua presenza e sorveglianza.**
In conseguenza di ciò:

1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica, all'interno o all'esterno dei locali scolastici.
Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità:
 - nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e, quindi, in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche ordinarie, i corsi di recupero e gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi);
 - durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni;
 - nello svolgimento di attività curriculari o extra-curriculari, qualora gli studenti siano stati ad essi espressamente affidati, sia nell'ambito dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.
2. Sono affidati al docente:
 - gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
 - gruppi di alunni di altre classi che dovessero venir accorpati alla propria in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.
3. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.
4. È obbligo del personale scolastico segnalare tramite il Registro Elettronico alle famiglie, richiedendo la firma per presa visione e/o espressa autorizzazione per:
 - variazioni nel calendario o nell'orario scolastico;
 - eventuali scioperi del personale scolastico che possano produrre interruzioni o riduzioni del servizio;
 - uscite didattiche.
5. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:
 - la presenza del docente accanto al gruppo classe;
 - l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
 - l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
 - l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.
6. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si precisa quanto segue:

INGRESSO

- all'ingresso degli alunni, **i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni;**
- in caso di ritardo, essi hanno l'onere di segnalarlo nel registro elettronico e nel caso in cui verifichino irregolarità informarne la Dirigenza, affinché possano essere adottati i provvedimenti necessari;
- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua. Se per causa di forza maggiore deve allontanarsi per un lasso di tempo brevissimo, deve affidare la classe al collaboratore scolastico assegnato al piano, non può essere in nessun modo lasciata incustodita.

USCITA

- al termine delle lezioni, gli insegnanti delle ultime ore devono assicurarsi dell'uscita di tutti gli alunni della classe.

INTERVALLO

Durante l'intervallo i docenti in servizio vigilano sugli alunni; l'obbligo vige sia per il docente che ha concluso

l'ora di lezione sia quello che inizierà la successiva, trattandosi di un arco di tempo tra ore di lezione consecutive.

CAMBI DI ORA

- il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza;
- **i cambi di ora devono essere effettuati nel più breve tempo possibile;** il docente che inizia il servizio dopo la prima ora o ha un'ora libera prima dell'inizio di quella successiva, dovrà trovarsi sulla porta dell'aula al suono della campanella; in caso di comprovata necessità, i docenti potranno avvalersi della collaborazione del personale non docente; il docente che non dovrà recarsi in altra aula, dovrà attendere in classe l'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva.

UTILIZZO DI SPAZI DIVERSI DALLA CLASSE

(lezioni di Scienze Motorie, oppure di altre materie che utilizzano laboratori o spazi diversi dalla classe assegnata)

- tutti gli spostamenti all'interno dell'edificio, verso palestre, biblioteca, aula video, laboratori e altro, avvengono sotto il controllo diretto dei docenti;
- è compito dei docenti che intendono utilizzare spazi diversi dalla classe provvedere ad accompagnare gli alunni nello spazio specifico e riaccompagnarli al termine della lezione in tempo utile prima dell'inizio di quella successiva;
- quando, in via eccezionale, gli insegnanti fossero impossibilitati ad accompagnare la propria scolaresca in aula, tale compito verrà affidato al collaboratore scolastico presente al piano;
- l'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, deve avvenire sotto il controllo del personale addetto (Docente - Assistente Tecnico se presente);

- nel caso di esercitazioni motorie o attività ludiche all'aperto, appare preliminare una ricognizione dell'area al fine di accertare che non sussistano pericoli. Inoltre, sarà cura degli insegnanti proporre attività proporzionate alla loro età, forza fisica, abilità, destrezza, sia attuare quegli interventi che risultino idonei a moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi o organizzati;
- nelle attività da svolgersi in palestra che prevedono l'uso degli attrezzi, devono essere messe in atto tutte le necessarie misure volte a tutelare la propria e l'altrui incolumità.

USCITE DIDATTICHE

- nei casi in cui le classi debbano partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli insegnanti proponenti dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione;
- durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, secondo la destinazione delle uscite e il tipo di attività svolta, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione in essere.

ALLONTANAMENTO ALUNNI DALLA CLASSE

- il provvedimento di allontanare gli alunni dalla classe per comportamento scorretto tale da arrecare disturbo alla lezione, **non è assolutamente consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi**;
- similmente per non incorrere in responsabilità civili e disciplinari, è fatto divieto di far allontanare dalla classe piccoli gruppi di alunni per attività di studio nei corridoi o in laboratori ecc., **che non prevedano la vigilanza contestuale di un docente**;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita dalla classe, durante l'attività scolastica, solo ad uno studente per volta, al fine di evitare assembramenti nei bagni e corridoi, assicurarsi dell'entrata dell'anno/a in classe prima di autorizzare quella successiva. In caso di tardato o mancato rientro, il docente dovrà immediatamente allertare il Collaboratore Scolastico affinché verifichi nei locali dei servizi igienici la presenza o meno dell'alunno/a.

ASSENZE IMPREVISTE DEL DOCENTE – CLASSI “SCOPERTE”

- in caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti contemporaneamente e, nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, livelli di responsabilità, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni con disabilità, caratteristiche ambientali ecc.), il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori (Collaboratore del D.S. o altre figure), se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, anche se questo può provocare disagio alla normale attività didattica delle classi coinvolte;
- nel caso in cui il docente dell'ora precedente avesse cessato il suo orario di servizio, non essendo quindi più contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico, se valuta che la situazione

concreta non sia esente da rischi, comunica al Dirigente Scolastico, al collaboratore del D.S., tramite

il Collaboratore Scolastico del piano, la situazione di rischio e prolunga la vigilanza per il tempo necessario ad informare, permettendo così al Dirigente Scolastico di affidare i minori ad altri docenti a disposizione o di predisporre la sorveglianza con altri mezzi ritenuti idonei, ad esempio, la divisione della classe "scoperta" in piccoli gruppi ripartiti tra più classi.

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola, che prevede che il personale Collaboratore Scolastico **ha l'obbligo prioritario della sorveglianza degli alunni** nelle aule (al cambio dell'ora in assenza dei docenti), nei laboratori e negli spazi comuni (atrii, corridoi), anche in occasione di momentanea assenza degli insegnanti. Agli stessi spetta **la custodia delle porte e dei cancelli**, per evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o che persone non autorizzate possano entrare. **Il personale ausiliario verrà ritenuto direttamente responsabile per le conseguenze derivanti dalla mancata chiusura degli accessi alla scuola.**

2. I Collaboratori Scolastici devono provvedere, dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura degli ingressi a scuola al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Le porte di ingresso degli edifici scolastici e i cancelli dei cortili devono essere **rigorosamente chiusi** (dove è possibile a chiave) per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni e riaperti soltanto al momento dell'uscita.

Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati preventivamente autorizzati:

- Dai Collaboratori Scolastici, su segnalazione degli Uffici amministrativi o dal Collaboratore del D.S. (se genitori),
- per iscritto o tramite comunicazione telefonica, da parte del Dirigente o dal Collaboratore del D.S. (se estranei).

3. È consentito l'ingresso all'edificio scolastico alle seguenti persone:

- genitori degli alunni o persone esercenti la patria potestà, per urgenze indilazionabili di comunicazione con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori conferiscano con i collaboratori scolastici per non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e con l'obbligo di vigilanza dei docenti;
- autorità scolastiche qualificate;
- persone che svolgono attività autorizzate: medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, assistenti sociali, operatore psico-pedagogico, esperti esterni per

attività autorizzate;

- dipendenti di imprese per riparazioni autorizzate dalla Città metropolitana, operai della ditta che cura il riscaldamento, fornitori;
- in nessun caso è ammesso l'accesso negli edifici scolastici di persone che richiedono denaro per collette, interventi umanitari o elemosina, anche se vantano o mostrano autorizzazioni o permessi: in tal caso è necessario contattare la Dirigenza.

4. Si specificano le seguenti disposizioni:

- al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale Collaboratore Scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio e i corridoi relativi a ciascun piano, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- durante le ore di lezione, i Collaboratori Scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che, per motivi urgenti e indifferibili, dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe. Pertanto, di regola, in ciascun piano deve essere sempre presente almeno un Collaboratore Scolastico;
- durante l'intervallo il personale Collaboratore Scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi, degli spazi con particolare riguardo ai sistemi di chiusura e controllo delle porte di sicurezza e, sulla presenza di eventuali oggetti, arredi e ostacoli lungo le vie di esodo previste dal Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- la gestione e la vigilanza degli alunni nei momenti ricreativi, al momento dell'ingresso e dell'uscita, compete al personale docente, ma la **collaborazione del personale ATA (Collaboratore Scolastico) è fondamentale** in quanto preposto alla sorveglianza degli atri, dei corridoi, laboratori e dei servizi igienici;
- durante la giornata scolastica devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, al suo collaboratore, l'assenza del docente, affinché vengano adottati i provvedimenti opportuni.

A chiarimento si riporta quanto previsto dalla Tabella A – Profili del personale ATA (tabella A del C.C.N.L. 2007): il personale collaboratore scolastico è *“addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico...”*

L'obbligo di vigilanza spetta ai **Collaboratori Scolastici**, nei limiti fissati dall'art. 47, CCNL 2007. Essi collaborano:

- all'entrata e all'uscita degli alunni, disponendosi all'ingresso, vigilando il passaggio degli alunni fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- assicurano la continuità della vigilanza in caso di allontanamento temporaneo del docente per motivi urgenti e indifferibili;
- durante l'intervallo vigilano nei corridoi, atri di competenza e nei bagni;
- possono essere individuati per accompagnare le classi durante il tragitto scuola – palestra fuori sede, o per altra uscita assieme al docente in servizio.

Particolare cura sarà svolta nell'azione di sorveglianza delle uscite di sicurezza, specie all'inizio e alla fine delle lezioni e durante l'intervallo. A tal proposito si rammenta che tutte le uscite di sicurezza debbono essere

obbligatoriamente praticabili, in caso di emergenza, dalle ore 7.30 al termine delle attività istituzionali programmate, sia mattutine che pomeridiane.

E' fatto divieto assoluto bloccare od ostruire con arredi o altro, le vie di fuga; pertanto, ogni

mattina, le stesse vanno controllate e messe in sicurezza per l'incolumità di tutti.

Qualora esistessero condizioni ritenute di pericolo, sarà cura del Collaboratore Scolastico segnalarle tempestivamente ai preposti alla sicurezza, facendo attenzione che gli alunni non vengano in contatto con le situazioni denunciate.

COMPITI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito alla sorveglianza, tuttavia:
 - a. al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi spetta l'onere di vigilare affinché il personale collaboratore scolastico rispetti le disposizioni ricevute e le direttive sopra specificate;
 - b. il DSGA o il suo sostituto, in caso di assenza del Dirigente, del collaboratore del D.S. e docenti con più anzianità, è tenuto ad assumere le decisioni più urgenti e idonee ad evitare discontinuità nell'esercizio della vigilanza sui minori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Tutto il Personale in servizio (Docente - ATA), qualora notasse situazioni anomale tra gli studenti o atteggiamenti lesivi delle persone e delle cose, è tenuto ad intervenire e segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori (Collaboratore del D.S. e altre figure), oppure al DGSA.

CONCLUSIONI

Si raccomanda al personale in indirizzo esatto adempimento delle suddette disposizioni in materia di sicurezza e sorveglianza e si sottolinea l'importanza di una collaborazione consapevole e sistematica tra tutti gli operatori della scuola, al fine di migliorare l'organizzazione e l'efficacia del servizio di sorveglianza.

Si ringrazia anticipatamente tutto il personale scolastico per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente

Arch. Bruno CASILLO

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii e normativa correlata